



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0013371 - 06/12/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:adv

Roma, - 6 DIC. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Larino
Via Asia, 3/A
86039 Termoli (CB)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 339/2016_Antiriciclaggio_Poteri ispettivi

Con la comunicazione pervenuta in data 24 ottobre 2016 l'Ordine di Larino chiede al Consiglio Nazionale di esprimersi in merito alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di richiedere al professionista l'esibizione del c.d. "registro antiriciclaggio" nel corso di una verifica fiscale.

Sul punto si evidenzia quanto segue.

La materia dei controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei suoi destinatari deve essere ricostruita sulla base del combinato disposto degli artt. 8 e 53 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'art. 8 (*Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia*) prevede al primo comma che gli ordini professionali competenti promuovano e controllino l'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c) - tra cui rientrano dottori commercialisti ed esperti contabili - iscritti nei propri albi.

L'art. 53 (*Controlli*) del medesimo decreto al terzo comma dispone: "Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza".

Infine, nel disciplinare analiticamente i poteri delle autorità preposte alla vigilanza sulla corretta attuazione della normativa antiriciclaggio, l'art. 8 dispone al quinto comma che per esercitare i controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b), limitatamente agli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette. In relazione a questi ultimi, infatti, la DIA e il NSPV si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, commi 6 e 11, del DPR 605/1073, come modificato dall'art. 37, co. 4, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006; gli appartenenti al NSPV esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri, peraltro, sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il NSPV può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3, vale a dire gli

approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF e i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

Alla luce di tale premessa normativa, pare evidente che in materia antiriciclaggio i poteri ispettivi nei confronti dei professionisti siano attribuiti esclusivamente agli ordini professionali di riferimento e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; quest'ultimo può eventualmente subdelegarne l'esecuzione anche ai reparti territoriali della Guardia di Finanza che, limitatamente ai Gruppi e alle Compagnie, provvedono allo sviluppo delle ispezioni/controlli antiriciclaggio ex artt. 8 e 53 del decreto 231/2007.

Il concetto è ben chiarito anche nell'ambito della circolare n. 83607 del 19 marzo 2012, a cura del Comando generale della GDF, nella quale si evidenzia che i decreti legislativi nn. 109/2007 e 231/2007 riconoscono al Corpo competenze specialistiche a tutela dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assegnando al NSPV e ai Reparti del Corpo subdelegati funzioni peculiari ben determinate.

Con riferimento al caso di specie, per quanto finora detto, pare evidente che l'esibizione del registro di cui all'art. 38 del d.lgs. 231/2007 possa essere richiesta esclusivamente laddove l'ispezione abbia ad oggetto la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sulla scorta di un mandato conferito ex artt. 8 e 53 del d.lgs. 231/2007.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

